

Sentenze nn. 172 e 173 del 2004 in tema di poteri sostitutivi

Con le sentenze nn. 172 e 173 la Corte affronta ancora una volta il tema dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali riconfermando i principi affermati nelle precedenti pronunce nn. 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004.

Oggetto di valutazione della sentenza n. 172 sono alcuni articoli della legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15 concernente la razionalizzazione e l'ammmodernamento della rete di carburanti per uso di autotrazione. Per la Corte è legittima la previsione ivi contenuta di un potere sostitutivo da parte di organi regionali nei confronti degli enti comunali in quanto rispettosa dei requisiti sostanziali e procedurali enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di poteri sostitutivi.

Con la sentenza n. 173 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35 recante "Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)" che attribuisce la titolarità della competenza in tema di sostituzione al difensore civico regionale e, in subordine, al Presidente della Giunta regionale. La Corte ricorda come sia possibile per la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza degli enti locali, prevedere anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente ordinariamente competente. Tuttavia, poiché l'intervento sostitutivo è destinato ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito, determinando spostamenti eccezionali di competenze, la titolarità del potere sostitutivo deve essere attribuita ad un organo di governo della Regione, o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo. Ma le funzioni esercitate dal difensore civico, generalmente connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell'amministrazione, sono tali da impedirne la sua qualificazione alla stregua di un organo di governo regionale.

Dott.ssa Paola Garro